

beneficiari, sulle cinque polizze stipulate dal Micheli per un totale di L. 2.050.000, soltanto L. 214.375, oppure L. 379.323 ove si riconosce per intero la polizza F. 622.827 per la quale si potrebbe ritenere che il pagamento del premio annuale scaduto il 31 dicembre 1930 sia stato offerto all'Agenzia in tempo utile.

Gli eredi Micheli non si accontentano però di tale limitazione e pur essendo disposti a venire ad una transazione chiedono una somma notevolmente maggiore.

Il Consiglio,

dopo breve discussione,

sentito il parere del Comitato Permanente espresso in adunanza del 30 corrente,

delibera che la limitazione a favore degli eredi Micheli, tenuto conto di tutte le circostanze che inducono o non irrigidirli nella posizione di stretto diritto, sia arrotondata nella cifra netta di L. 400.000. -

III - Nuove condizioni di polizza per le assicurazioni popolari -

Il Direttore Generale fa presente che le attuali